

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1785/78 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1978, dal regolamento (CEE) n. 2747/77 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2747/77⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto per il 1978 e ripartito tra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario del volume totale di 5 500 tonnellate per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che i dati economici disponibili, relativi al consumo e alla produzione di magnesio greggio, non consentono ancora di stabilire, in maniera esauriente, il bilancio comunitario del fabbisogno di importazione in provenienza da paesi terzi; che sembra comunque che alcuni Stati membri abbiano una rilevante necessità di magnesio cui la produzione comunitaria non può far fronte; che è pertanto opportuno aumentare il contingente in questione, nella misura di un volume adeguato che potrebbe aggirarsi sulle 3 400 tonnellate; che la fissazione del volume supplementare a questo livello non esclude un nuovo adeguamento durante il periodo di contingentamento; che tenuto conto, inoltre, delle attuali necessità per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega con un tenore in magnesio puro pari o superiore al 99,95 %, e tenuto conto delle disponibilità esistenti nella Comunità e delle possibilità di aumento della produzione delle industrie comunitarie principalmente impiegate sul magnesio greggio non in lega, come pure delle possibilità di importazione in esenzione da dazio, a norma di taluni accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi dell'EFTA non candidati all'adesione, è lecito ritenere che le necessità d'importazione di magnesio greggio, a breve termine, potrebbero raggiungere, nel quadro dell'aumento previsto, un volume di 300 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), di 600 tonnellate per il

magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega) e di 2 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega);

considerando che, per quanto attiene alla ripartizione dei volumi contingenziali tra gli Stati membri, occorre destinare alle riserve comunitarie la totalità dei volumi supplementari riservati al magnesio extra puro ed al magnesio greggio in lega, nonché una parte relativamente modesta del volume supplementare riservato al magnesio greggio non legato, e ripartire fra gli Stati membri il saldo di quest'ultimo volume secondo le aliquote iniziali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 2747/77 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune è portato da 5 500 a 8 900 tonnellate.

Questo aumento di 3 400 tonnellate è ripartito in ragione di:

- a) 300 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), destinato all'industria nucleare sotto controllo doganale o amministrativo equivalente;
- b) 600 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega);
- c) 2 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega).

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1977, pag. 7.

Articolo 2

I volumi di 300 tonnellate e di 2 500 tonnellate di cui all'articolo 1, lettere a) e c), riservati rispettivamente al magnesio greggio in lega, sono destinati alle riserve comunitarie costituite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2747/77, le quali sono così portate rispettivamente da 600 a 900 tonnellate e da 425 a 2 925 tonnellate.

Articolo 3

1. Una prima parte, pari a 560 tonnellate, del volume di cui all'articolo 1, lettera b), assegnato al magnesio greggio non in lega, è ripartita come segue fra gli Stati membri:

	<i>(in tonnellate)</i>
Benelux	116,5
Danimarca	0,2
R. f. di Germania	365,5
Francia	12
Irlanda	0,2
Italia	1,6
Regno Unito	64

2. La seconda parte, pari a 40 tonnellate, costituisce la riserva.

La quantità di riserva, relativa a questa qualità di magnesio greggio e prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2747/77, è così portata da 130 a 170 tonnellate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. von DOHNANYI